



QUADRIFOGLIO

R I T M O

FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE REALIZZATA MEDIANTE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI RENDITA VITALIZIA

**Condizioni di Assicurazione
Nota Informativa**



 **GRUPPOMPS**



TERMINOLOGIA

Per agevolare la comprensione delle Condizioni di Assicurazione e dei relativi allegati e della Nota Informativa si riportano di seguito i termini di uso più comune.

Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Contraente: chi stipula il contratto con la Società.

Conversione: è ogni operazione richiesta dal Contraente che comporta la totale conversione della posizione individuale:

- dalla assicurazione di tipo rivalutabile con prestazione collegata a una Gestione Speciale interna alla assicurazione di tipo unit linked collegata a quote di un Fondo Interno;
- dalla assicurazione di tipo unit linked collegata a quote di un Fondo Interno alla assicurazione di tipo rivalutabile con prestazione collegata a una Gestione Speciale interna;
- nell'ambito della stessa assicurazione di tipo unit linked, da un Fondo Interno a un altro Fondo Interno fra quelli messi a disposizione della Società.

Beneficiario: colui al quale spettano le somme assicurate.

Beneficiari in caso di morte: sono gli eredi legittimi o testamentari a cui spettano le somme assicurate.

Data di effetto: è la data di conclusione e di decorrenza del contratto.

Decreto: è il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.

Fondo - per assicurazioni di tipo unit linked: è il Fondo scelto dal Contraente tra quelli messi a disposizione dalla Società, nel quale vengono fatti confluire i versamenti effettuati dal Contraente stesso, al netto delle spese.

Forma pensionistica individuale: forma di previdenza individuale attuata mediante fondi pensione aperti o contratti di assicurazione sulla vita, la cui disciplina è dettata, rispettivamente, dagli artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 124/93.

Forme pensionistiche: i fondi pensione di cui al D.Lgs. 124/93 e le forme pensionistiche individuali di cui agli artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 124/93.

Gestione Speciale - per assicurazioni di tipo rivalutabile: gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività della Società.

Giorno lavorativo: qualunque giorno in cui le Borse Valori Nazionali siano aperte e regolarmente funzionanti.

Percorso Previdenziale: il contratto prevede sei diversi Percorsi Previdenziali scelti separatamente e differenziati per caratteristiche di gestione:

- il Percorso Previdenziale Consolidato è collegato al rendimento della Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza";
- i Percorsi Previdenziali Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile sono collegati all'andamento delle Quote di cinque Fondi Interni ugualmente denominati.

Polizza: è il documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società che prova l'assicurazione.

Posizione individuale: corrisponde al valore della polizza.

Premio: l'importo corrisposto dal Contraente alla Società.

Premio investito: è il premio al netto delle Spese.

Proposta: è il documento con il quale il Contraente chiede di stipulare il contratto di assicurazione.

Quote - per assicurazioni di tipo unit linked: ciascuna delle parti di uguale valore in cui ogni Fondo è suddiviso.

Società: Quadrifoglio Vita S.p.A., la Compagnia di Assicurazioni con la quale viene stipulato il contratto. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252). Sede Legale in Via Stalingrado 53/2 - 40128 Bologna, Italia (sito internet: www.quadrifogliovita.it / e-mail: quadrifogliovita@unipol.it).

Spese: sono gli oneri applicati dalla Società a carico del Contraente che gravano sul contratto.

Riscatto: è la richiesta, nei casi previsti dal Decreto, di risolvere il contratto e percepire il capitale maturato.

Riscatto parziale: è la richiesta, nei casi previsti dal Decreto, della liquidazione parziale del capitale maturato, senza estinguere il contratto che resta in vigore per il capitale residuo.

Riserva matematica: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Il presente contratto realizza una forma pensionistica individuale ai sensi dell'art. 9-ter del Decreto tramite una polizza di assicurazione sulla vita del tipo:

- rivalutabile, qualora venga scelto il Percorso Previdenziale denominato Consolidato, le cui prestazioni sono legate al rendimento della Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza" il cui Regolamento forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- unit linked, qualora venga scelto uno fra i Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile, le cui prestazioni sono legate alle Quote dei Fondi interni elencati e descritti nell'apposito Regolamento che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La scelta del percorso previdenziale è effettuata dal Contraente che coincide generalmente con l'Assicurato, nel seguito indicati con il termine Contraente/Assicurato.

Art. 2 - Destinatari.

Possono sottoscrivere il contratto tutte le persone fisiche, anche non titolari di reddito di lavoro o d'impresa.

La sottoscrizione del contratto può aver luogo anche a seguito del trasferimento della posizione individuale del Contraente/Assicurato da altra forma pensionistica.

La sottoscrizione del contratto è preceduta dalla consegna, da parte della Società, della documentazione informativa prevista dalla vigente normativa.

Art. 3 - Entrata in vigore dell'assicurazione: data di effetto.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24.00 della data di effetto indicata in Proposta.

Art. 4 - Conclusione e durata.

Per conclusione del contratto si intende la data di effetto così come definita al precedente art. 3.

L'età del Contraente/Assicurato è calcolata in anni e mesi. Il numero di anni è il numero di anni interi compiuti fino alla data di effetto del contratto. Il numero di mesi è pari al numero dei mesi che intercorrono tra il primo giorno del mese della data di compleanno che precede la data di effetto e il primo giorno del mese in cui cade la data di effetto.

La data di scadenza del piano pensionistico è il primo giorno del mese in cui cade il compimento del 65° anno di età del Contraente/Assicurato o il diverso limite di età previsto dalla legge per la categoria professionale di appartenenza. Ove diversa dal 65° anno di età l'età a scadenza dovrà essere comunicata alla Società.

La durata del piano pensionistico è la differenza fra il 65° anno di età del Contraente/Assicurato o il diverso limite di età previsto dalla legge per la categoria professionale di appartenenza e l'età del Contraente/Assicurato stesso.

Eventuali modifiche legislative o di professione del Contraente/Assicurato che incidano sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, possono comportare

la rideterminazione della durata contrattuale e conseguentemente del corrispondente coefficiente medio di conversione in rendita di cui al successivo art. 11.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

La durata del contratto può essere prolungata oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo eventualmente nel versamento dei premi pattuiti.

Art. 5 - Pagamento del premio.

L'entità del premio da versare alla Società è stabilito dal Contraente/Assicurato all'atto della sottoscrizione del contratto.

L'importo del premio non può essere inferiore a 100,00 euro.

I versamenti potranno eventualmente essere effettuati con periodicità annuale, semestrale o mensile.

Il Contraente/Assicurato ha facoltà di:

- modificare in qualsiasi momento l'importo del premio;
- sospendere (e quindi riprendere) in qualsiasi momento il versamento del premio;
- variare ad ogni ricorrenza annuale la periodicità del premio.

A scelta del Contraente/Assicurato il premio investito, ovvero il premio versato al netto delle Spese di cui al successivo art. 8, sarà impiegato dalla Società:

- nella Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza", secondo quanto previsto dal relativo Regolamento, qualora il Contraente/Assicurato scelga il Percorso Previdenziale Consolidato;
- per l'acquisto di Quote di uno dei Fondi indicati dal Contraente/Assicurato tra quelli messi a disposizione dalla Società elencati e descritti nell'apposito Regolamento, qualora il Contraente/Assicurato stesso scelga il Percorso Previdenziale Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile. Il valore unitario ed il numero delle Quote acquisite dal Contraente/Assicurato vengono determinati secondo i criteri indicati nell'art. 12.

Per i contratti raccolti tramite gli sportelli bancari il pagamento viene effettuato mediante addebito sul conto corrente del Contraente/Assicurato. In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente/Assicurato potrà proseguire nei versamenti con modalità di pagamento che gli saranno indicate dalla Società.

Dopo avere ricevuto la Proposta ed il pagamento del primo versamento, la Società provvede ad inviare al Contraente/Assicurato un documento contenente le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto versamento del premio alla Società, con l'indicazione della corrispondente data di incasso, dell'ammontare del premio versato e del premio investito;
- il numero di polizza;
- la data di effetto dell'assicurazione;
- il capitale iniziale e il rendimento minimo garantito qualora il Contraente/Assicurato abbia scelto il Percorso

Previdenziale Consolidato oppure il numero ed il valore unitario delle Quote acquistate qualora il Contraente/Assicurato abbia scelto uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile.

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del pagamento del premio, l'ammontare dei premi non dedotti dal reddito complessivo, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

Qualora il Contraente/Assicurato maturi il diritto alla prestazione prima del 30 settembre, la comunicazione deve essere resa a tale data. In tal caso la comunicazione deve avere ad oggetto i premi che non sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi se il termine per eseguire tale adempimento non è ancora scaduto.

Art. 6 - Obblighi della Società.

A seguito della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 5, la Società si impegna ad investire il premio versato dal Contraente/Assicurato, al netto delle spese di cui al successivo art. 8, nella Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza" o nelle Quote del Fondo indicato dal Contraente/Assicurato tra quelli messi a disposizione dalla Società.

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Condizioni di Assicurazione e relativi allegati, dalla polizza e dalle eventuali appendici firmate dalla Società stessa.

Art. 7 - Modifica del Percorso Previdenziale.

Nel corso della durata contrattuale, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di richiedere, non più di una volta per anno, la conversione totale della propria posizione individuale ad un altro dei Percorsi Previdenziali previsti in relazione al presente contratto.

I premi versati successivamente alla conversione, confluiranno nel nuovo Percorso Previdenziale scelto dal Contraente/Assicurato.

La richiesta di conversione sarà effettuata dal Contraente/Assicurato tramite raccomandata A/R indirizzata alla Società che, a seguito della richiesta, provvederà ad inviare al Contraente/Assicurato la lettera di conferma dell'avvenuta conversione.

7.1 Passaggio dal Percorso Previdenziale Consolidato a uno degli altri Percorsi Previdenziali (Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile).

Nel caso di conversione dall'assicurazione di tipo rivalutabile all'assicurazione di tipo unit linked, l'operazione comporterà la determinazione del capitale costitutivo della rendita, definito al successivo art. 12, al momento della richiesta di conversione, che sarà posto pari al valore di riscatto così come descritto al successivo art. 16.1. Ai fini dell'attribuzione delle Quote il metodo è quello descritto al successivo punto 7.3.

7.2 Passaggio dal Percorso Previdenziale Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile al Percorso Previdenziale Consolidato.

Nel caso di conversione dall'assicurazione di tipo unit

linked all'assicurazione di tipo rivalutabile l'operazione comporterà la determinazione del capitale costitutivo della rendita, definito al successivo art. 12, al momento della richiesta di conversione, che sarà posto pari al valore di riscatto così come descritto al successivo art. 16.2.

7.3 Passaggio dai/ai Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile.

Nell'ambito dell'assicurazione di tipo unit linked, il Contraente/Assicurato può chiedere di reinvestire il valore delle Quote possedute in quote di un altro Fondo interno fra quelli messi a disposizione dalla Società a condizione che il valore della posizione da convertire non sia inferiore a 100,00 euro; a tal fine il calcolo viene effettuato sul valore che le Quote hanno il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui la Società ha ricevuto la richiesta di conversione. Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto di ogni Fondo sarà quello determinato il primo giorno lavorativo utile successivo.

L'operazione di conversione comporta:

- la determinazione del valore delle Quote detenute;
- l'attribuzione del numero delle Quote relative al Fondo prescelto sulla base del valore unitario delle Quote acquisite.

Art. 8 - Spese.

8.1 Costi sul premio.

- *Spese fisse di emissione* pari a 2,5 euro prelevate su ogni versamento indipendentemente dalla sua entità;
- *Spese di acquisizione e di gestione*, caricamenti, applicati al premio già al netto delle spese fisse di cui al punto precedente, in misura decrescente rispetto al cumulo dei Premi Attivi, dove, per cumulo dei Premi Attivi si intende la somma dei premi versati al netto dei premi corrispondenti agli eventuali riscatti parziali di cui al successivo art. 16. Di seguito vengono indicate le aliquote di caricamento applicate al premio, già diminuito delle spese fisse, in corrispondenza del cumulo di Premi Attivi:

Cumulo Premi Attivi (PA)	Aliquota di caricamento sul premio
Fino a 5.000,00 euro	5,00%
Superiore a 5.000,00 euro ma uguale o inferiore a 15.000,00 euro	4,00%
Superiore a 15.000,00 euro ma uguale o inferiore a 50.000,00 euro	3,00%
Superiore a 50.000,00 euro ma uguale o inferiore a 300.000,00 euro	2,00%
Superiore a 300.000,00 euro	1,00%

8.2 Costi per trasferimento.

In caso di trasferimento da altre forme pensionistiche l'importo del caricamento sulle disponibilità trasferite è determinato applicando alle stesse un'aliquota dello 0,20%.

In caso di trasferimento verso altre forme pensionistiche è previsto un costo fisso pari a 100,00 euro.

8.3 Costi gravanti sui Fondi Interni.

Nell'assicurazione di tipo unit linked (Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile) le spese a carico di ogni singolo Fondo interno sono rappresentate da:

- la commissione di gestione annuale pari a:

Percorso Previdenziale	Fondo	Commissione annua di gestione
Conservativo	Quadrifoglio Conservativo	1,00%
Equilibrato	Quadrifoglio Equilibrato	1,30%
Dinamico	Quadrifoglio Dinamico	1,60%
Programma Europa	Quadrifoglio Programma Europa	1,60%
Flessibile	Quadrifoglio Flessibile	1,80%

Le commissioni di gestione sono calcolate settimanalmente sulla base del valore netto di ciascun Fondo e sono prelevate dalle disponibilità dello stesso nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Le misure percentuali suddette potranno nel tempo subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione. Sarà cura della Società comunicare al Contraente/Assicurato, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione in aumento. Resta inteso che in caso di eventuali variazioni in aumento, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di richiedere il riscatto senza l'applicazione di penali. La Società si impegna comunque a non apportare alle commissioni variazioni in aumento fino al 31 dicembre 2007;

- gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri diretti di pertinenza;
 - le spese di verifica e di revisione del Fondo;
 - le spese di deposito ed amministrazione degli strumenti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo;
 - le spese e le commissioni bancarie inerenti gli investimenti del Fondo;
 - le spese di pubblicazione del valore unitario di ciascun Fondo interno;
 - le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno.
- Su ogni Fondo gravano inoltre indirettamente le spese, le commissioni di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno essere superiori al 2,0%. Qualora le commissioni di gestione aumentassero oltre il limite indicato, il Contraente/Assicurato potrà riscattare il contratto senza spese. Ai costi sopra descritti si aggiungono le commissioni di performance, nei Fondi e nei comparti di OICR che le prevedono.

8.4 Rendimento trattenuto sulla Gestione Speciale.

Nell'assicurazione di tipo rivalutabile (Percorso Previdenziale Consolidato) la Società, a titolo di commissione di gestione, trattiene una parte del tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione "Previdenza e Sicurezza". Il trattenuto finanziario è pari all'1,00%.

denziale Consolidato) la Società, a titolo di commissione di gestione, trattiene una parte del tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione "Previdenza e Sicurezza". Il trattenuto finanziario è pari all'1,00%.

8.5 Caricamento per l'erogazione della rendita.

Il coefficiente di conversione in rendita prevede un caricamento pari all'1,50% trattenuto dalla Società per far fronte alle spese per l'erogazione della rendita.

Art. 9 - Revoca della Proposta e diritto di recesso.

Il Contraente/Assicurato, fino a che il contratto non sia concluso, può revocare la Proposta già sottoscritta mediante l'invio di una lettera raccomandata alla Società la quale provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già versato. Ai fini della efficacia della revoca, fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Società.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente/Assicurato può recedere dallo stesso dandone comunicazione alla Società che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, rimborserà al Contraente, il premio corrispostole al netto:

- delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari a 2,5 euro, qualora il Contraente/Assicurato avesse scelto il Percorso Previdenziale Consolidato;
- delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari a 2,5 euro e tenendo conto dell'eventuale differenza, positiva o negativa, dovuta all'oscillazione del valore delle Quote del Fondo prescelto qualora il Contraente/Assicurato abbia scelto uno qualsiasi dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile.

Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata a Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A., Via Stalingrado n. 53/2, 40128 Bologna.

Il recesso produce l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

Art. 10 - Scioglimento del contratto.

Il contratto si scioglie unicamente nel caso di esercizio del diritto di recesso e per le seguenti cause previste dal Decreto:

- trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
- richiesta, da parte del Contraente/Assicurato, di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza che il Contraente/Assicurato abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica;
- richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posizione individuale in caso di decesso del Contraente/Assicurato.

Art. 11 - Coefficiente di conversione in rendita. Coefficiente medio di conversione in rendita.

A ogni premio è associato il corrispondente coefficiente di conversione in rendita; il coefficiente associato è quello in vigore all'epoca del versamento del premio, secon-

do quanto previsto al successivo art. 15; nella stessa occasione viene determinato e attribuito anche un coefficiente medio di conversione valido per l'intera polizza e che consente di convertire il capitale costitutivo della rendita come definito all'art. 12.

Il coefficiente medio di conversione corrispondente al versamento del primo premio è uguale al coefficiente di conversione in rendita associato al premio stesso. Il coefficiente medio di conversione corrispondente a ogni versamento successivo al primo è ottenuto come media ponderata tra l'ultimo coefficiente medio di conversione attribuito e il coefficiente di conversione in rendita associato al premio stesso, considerando il primo con peso pari all'importo del capitale costitutivo della rendita esistente prima dell'ultimo premio e il secondo con peso pari al capitale relativo all'ultimo premio stesso.

Art. 12 - Capitale costitutivo della rendita.

Il premio investito pagato dal Contraente/Assicurato rappresenta un capitale e contribuisce a formare il capitale costitutivo della rendita.

Percorso Previdenziale Consolidato: assicurazione di tipo rivalutabile. Il capitale costitutivo della rendita è dato dalla somma dei capitali rivalutati, al netto di eventuali riscatti parziali, come definiti nel successivo art. 16.1. La rivalutazione del capitale costitutivo della rendita viene effettuata applicando la percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione che forma parte integrante al presente documento.

Al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente della data di effetto del contratto, il capitale costitutivo della rendita si ottiene dalle operazioni di seguito descritte:

- a) il capitale maturato nel periodo annuale precedente viene maggiorato di un importo che si ottiene applicando allo stesso la misura del 1° tasso di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- b) all'importo così ottenuto vengono sommati i capitali relativi ai versamenti eventualmente effettuati nell'ultimo anno assicurativo, ciascuno rivalutato in base ai giorni che intercorrono tra la data di pagamento del rispettivo premio e il 31 dicembre immediatamente successivo, applicando il tasso di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- c) in caso di riscatto parziale, il capitale che sarebbe maturato al successivo 31 dicembre in assenza di riscatto (precedente punto b), viene diminuito di un importo corrispondente all'ammontare del riscatto rivalutato per il periodo che intercorre tra la data di liquidazione e il successivo 31 dicembre.

Viene comunque garantito un tasso annuo minimo di rivalutazione del 2,00%.

In caso di decesso del Contraente/Assicurato o di riscatto totale, in data diversa dal 31 dicembre, il capitale maturato si ottiene seguendo la metodologia di cui ai punti a), b) e c) e le necessarie rivalutazioni saranno effettuate pro-rata temporis secondo il disposto dell'ultimo comma del punto B) della Clausola di Rivalutazione (Allegato C al presente documento).

Percorso Previdenziale Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile: assicurazione di tipo unit linked. Ogni premio investito viene convertito in Quote del Fondo interno relativo al Percorso

Previdenziale scelto dal Contraente/Assicurato, utilizzando il valore che le Quote stesse hanno il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui il Contraente/Assicurato ha effettuato il versamento del relativo premio. Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello determinato il primo giorno lavorativo utile successivo. Il numero delle Quote assegnate alla polizza sarà pari al rapporto, arrotondato al terzo decimale, tra il premio investito ed il valore unitario delle Quote del Fondo prescelto.

Le Quote acquistate con il premio investito verranno attribuite alla polizza al solo scopo di determinarne il valore. Con l'attribuzione delle Quote non si intende conferito, né in capo al Contraente/Assicurato né agli aventi diritto alle prestazioni previste dalla polizza, alcun diritto sulle Quote stesse, sui Fondi o sugli investimenti operati dai Fondi stessi.

Il capitale costitutivo della rendita è pari al valore delle Quote attribuite a ogni singolo versamento, al netto di eventuali riscatti parziali così come definiti al successivo art. 16.2.

Nel corso della durata contrattuale, tale capitale è determinato moltiplicando il numero delle Quote attribuite al contratto per il valore unitario delle Quote stesse.

Il valore unitario di ogni Quota del Fondo interessato, è pari al valore unitario rilevato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui, a seconda dei casi, è intervenuta:

- la riscossione del premio versato dal Contraente/Assicurato in caso di assegnazione delle Quote;
- la ricezione della documentazione completa in caso di:
 - decesso del Contraente/Assicurato,
 - riscatto totale,
 - riscatto parziale,
 - trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica,
 - richiesta anticipata della prestazione pensionistica avendone maturati i requisiti di accesso;
- la ricezione della richiesta di conversione in caso di modifica del Percorso Previdenziale;
- la ricezione della comunicazione di recesso.

Per ricezione della documentazione completa si intende la ricezione dell'ultimo documento utile per completare la necessaria documentazione.

Il valore unitario delle Quote del capitale costitutivo della rendita a scadenza è assegnato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva al giorno della scadenza stessa, posto il lunedì come primo giorno della settimana o, il primo giorno lavorativo utile successivo nel caso in cui le Borse Valori Nazionali siano chiuse.

Il capitale costitutivo della rendita verrà comunicato al Contraente/Assicurato tramite un rendiconto annuale. La Società, dovendo provvedere annualmente all'applicazione delle imposte di legge, qualora ne sussistano i presupposti, effettuerà in funzione delle imposte dovute e dandone opportuna informazione al Contraente/Assicurato nell'ambito del rendiconto annuale:

- nel caso di assicurazione di tipo rivalutabile, Percorso Previdenziale Consolidato, una riduzione del capitale costitutivo della rendita;
- nel caso di assicurazione di tipo unit linked, Percorso

Previdenziale Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile, una riduzione del numero di Quote del Fondo interno scelto dal Contraente/Assicurato in cui è espresso il capitale costitutivo della rendita.

Art. 13 - Prestazioni pensionistiche.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni pensionistiche:

- l'erogazione di una prestazione pensionistica per vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 5 anni. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della Legge 335/95;
- l'erogazione di una prestazione pensionistica per anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 15 anni.

Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione a forme pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a dette forme maturati dal Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Tale limite non si applica agli Assicurati che hanno trasferito la posizione individuale da altre forme pensionistiche ai sensi del Decreto e che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Qualora l'importo annuo della rendita pensionistica che si ottiene convertendo l'intero capitale maturato sulla polizza, risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95, il Contraente/Assicurato può chiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

All'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la Società si impegna a pagare una prestazione in forma di rendita vitalizia e, se richiesta, anche in forma di capitale. In luogo della rendita vitalizia di cui al comma precedente, il Contraente/Assicurato può richiedere l'erogazione della prestazione in una delle forme di seguito indicate:

- a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;
- b) una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia;
- c) una rendita vitalizia reversibile.

Le rendite in opzione verranno determinate nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche in base alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'Organo di Controllo, che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente/Assicurato prima della conversione stessa.

Art. 14 - Determinazione della prestazione pensionistica.

La Società determina la prestazione pensionistica sotto

forma di rendita vitalizia posticipata moltiplicando il capitale costitutivo della rendita per il coefficiente medio di conversione in rendita.

I coefficienti di conversione in rendita utilizzati per il calcolo del coefficiente medio di conversione sono stabiliti secondo le basi tecniche in vigore al momento del versamento del premio e sono garantiti fino alla scadenza contrattuale per i versamenti effettuati. Gli stessi coefficienti verranno comunicati al Contraente/Assicurato al momento del versamento di ogni premio.

In caso di modifica del Percorso Previdenziale di cui al precedente art. 7 il coefficiente medio di conversione rimane inalterato.

Art. 15 - Modifica della base demografica e finanziaria.

La Società potrà rivedere la base demografica utilizzata per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita riportati all'Allegato A alle presenti Condizioni di Assicurazione, in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali sulla popolazione (elaborate dall'ISTAT o da altro organismo pubblico qualificato) e all'esperienza statistica del portafoglio polizze della Società, a fronte di una relazione tecnica sottoscritta dall'Attuario incaricato trasmessa all'ISVAP.

In ogni caso la modifica della base demografica si rende possibile solo a condizione che siano decorsi almeno tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto e non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull'ammontare della rendita pagabile al Contraente/Assicurato. Tuttavia le nuove ipotesi eventualmente introdotte producono effetti solo sulle prestazioni a scadenza relative ai premi versati successivamente all'introduzione delle modifiche stesse.

Le ipotesi finanziarie relative al tasso di interesse tecnico di cui all'Allegato A alle presenti Condizioni di Assicurazione e al tasso di interesse minimo garantito indicato nel Regolamento della Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza" di cui all'Allegato B alle presenti Condizioni di Assicurazione, potranno essere riviste in applicazione di quanto stabilito nel Provvedimento ISVAP n. 1036-G del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente ai premi versati successivamente alla data di variazione e a condizione che siano trascorsi tre anni dalla conclusione del contratto e non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione il Contraente/Assicurato ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l'applicazione del costo di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 8.2, comunicando alla Società la propria volontà almeno quindici giorni prima della data di effetto delle modifiche stesse. La richiesta di trasferimento dovrà essere esercitata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Società.

A tal fine la Società si impegna a comunicare al Contraente/Assicurato l'introduzione della suddette modifiche almeno 105 giorni prima della relativa data di effetto, segnalando la loro incidenza sulla posizione individuale.

Art. 16 - Riscatto totale. Riscatto parziale. Reintegrazione della posizione individuale.

L'attuale legislazione prevede l'esercizio del riscatto:

- a) se il Contraente/Assicurato cessa l'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica e non intende proseguire la partecipazione alla forma individuale. In tal caso il riscatto sarà totale e comporta lo scioglimento del contratto;
- b) trascorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche, per la determinazione dei quali vale quanto indicato al secondo comma dell'art. 13, in caso di:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
 - realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione,
 - spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

È possibile richiedere il riscatto totale o parziale della propria posizione individuale e, anche a seguito del riscatto totale, il Contraente/Assicurato può proseguire nel versamento dei premi reintegrando la propria posizione individuale.

Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto delle prestazioni.

Il valore di riscatto, totale o parziale, pagabile dalla Società è al netto delle imposte stabilite dalla legge. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la filiale della Banca cui è assegnato il contratto.

16.1 Valore di riscatto nel Percorso Previdenziale Consolidato.

Il valore di riscatto è dato dal seguente calcolo:

$$A_1 + A_2 - B$$

dove: A_1 è il capitale costitutivo della rendita quale risulta al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutato secondo i criteri indicati nell'apposita Clausola di Rivalutazione, di cui all'Allegato C delle presenti Condizioni di Assicurazione; la rivalutazione sarà effettuata pro-rata temporis, cioè per i giorni che intercorrono tra il 31 dicembre dell'anno di cui sopra e la data di richiesta di riscatto;

A_2 è la somma dei capitali relativi ai premi investiti nell'anno solare in cui viene richiesto il riscatto, ciascuno rivalutato secondo i criteri indicati nell'apposita Clausola di Rivalutazione, di cui all'Allegato C delle presenti Condizioni di Assicurazione; per ogni capitale la rivalutazione sarà effettuata pro-rata temporis, cioè per i giorni che intercorrono tra la data di pagamento del corrispondente premio e la data di richiesta di riscatto;

B è l'importo dato dalla somma degli eventuali valori di riscatto parziale pagati nell'ultimo anno solare, ciascuno rivalutato secondo i criteri indicati nell'apposita Clausola di Rivalutazione, di cui all'Allegato C delle presenti Condizioni di Assicurazione; per ogni importo di riscatto la rivalutazione sarà effettuata pro-rata temporis, cioè per i giorni che intercorrono tra la data di richiesta del corrispondente

riscatto parziale e la data di richiesta di riscatto.

Il riscatto parziale consiste nel riscatto di parte del capitale costitutivo della rendita.

Rispetto a ogni riscatto parziale viene determinato il premio corrispondente allo stesso moltiplicando il cumulo dei Premi Attivi, quale risulta a quella data, per l'importo del riscatto parziale e dividendo il prodotto ottenuto per il valore della posizione individuale alla stessa data.

16.2 Valore di riscatto nei Percorsi Previdenziali Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile.

Il valore di riscatto è pari all'importo che si ottiene sommando il valore unitario di tutte le Quote attribuite al contratto alla data di richiesta di riscatto. Il numero delle Quote a tale data sarà al netto degli eventuali riscatti parziali.

Il valore unitario delle Quote è individuato secondo il disposto del precedente art. 12.

Il riscatto parziale consiste nel riscatto di una parte delle quote attribuite al contratto.

Rispetto a ogni riscatto parziale viene determinato il premio corrispondente allo stesso moltiplicando il cumulo dei Premi Attivi, quale risulta a quella data, per il numero delle Quote richieste ai fini del riscatto parziale e dividendo il prodotto ottenuto per il numero totale delle Quote attribuite al contratto quale risulta alla stessa data. L'operazione di riscatto parziale comporterà il calcolo del controvalore economico delle Quote interessate alla data di richiesta del riscatto stesso.

Art. 17 - Riscatto in caso di decesso.

In caso di morte del Contraente/Assicurato prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, il riscatto del capitale maturato sulla polizza è richiesto dagli eredi.

In caso di adesione al Programma Previdenziale Consolidato il valore di riscatto in caso di decesso è determinato secondo il disposto del primo comma dell'art. 16.1.

In caso di adesione a uno qualsiasi dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile il valore di riscatto è quello definito ai commi 1 e 2 del precedente art. 16.2.

Art. 18 - Trasferimento verso altre forme pensionistiche.

Il Contraente/Assicurato può chiedere in qualunque momento il trasferimento dell'intera posizione individuale, a condizione che non sia ancora iniziata l'erogazione delle prestazioni, al netto delle spese di cui al comma due del precedente art. 8.2, al fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione all'attività lavorativa esercitata.

Al di fuori dei casi di cui al primo comma, il Contraente/Assicurato può chiedere il trasferimento dell'intera posizione assicurativa ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto.

Qualora la Società introduca modifiche peggiorative dei coefficienti di conversione in rendita del capitale costitutivo della rendita, oppure nel caso di eventuali variazioni in aumento dei costi di cui al precedente art. 8.3, il Contraente/Assicurato ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale anche prima del limite dei tre anni di cui al precedente comma, comunicando alla Società la propria volontà almeno 15 giorni prima della data di

effetto delle modifiche stesse. La richiesta di trasferimento dovrà essere esercitata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Società. A tal fine la Società si impegna a comunicare al Contraente/Assicurato l'introduzione della suddette modifiche almeno 105 giorni prima della relativa data di effetto.

La Società provvede, entro il termine massimo di mesi sei dalla ricezione della documentazione completa attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, a trasferire alla forma pensionistica di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale, di cui al precedente art. 16, maturato alla data della richiesta di trasferimento diminuito del costo di cui al secondo comma dell'art. 8.2 a meno non si tratti di richiesta motivata dall'inserimento di condizione peggiorative di cui al terzo comma del presente articolo.

Qualora il trasferimento venga eseguito oltre 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa relativa alla corrispondente richiesta, il Contraente/Assicurato ha diritto a una rivalutazione della posizione individuale che avverrà pro-rata temporis, per i giorni intercorrenti tra la data di richiesta di trasferimento e la data di effettivo trasferimento della posizione individuale in funzione del rendimento della Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza", quale risulta dal Regolamento di cui all'Allegato B delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 19 - Trasferimento da altre forme pensionistiche.

Nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto abbia luogo a seguito del trasferimento della posizione individuale maturata dal Contraente/Assicurato presso altra forma pensionistica prevista dal Decreto, dovranno essere forniti alla Società gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell'effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza.

La Società, ricevute le necessarie informazioni, applicherà alle somme trasferite la disciplina del presente contratto, applicando sulla somma trasferita il caricamento di cui al primo comma dell'art. 8.2. La somma al netto di tale caricamento verrà attribuita al Percorso Previdenziale scelto dal Contraente/Assicurato:

- nel caso di adesione al Percorso Previdenziale Consolidato la conversione della somma descritta avverrà il giorno in cui la Società viene a conoscenza dell'effettivo accredito e delle disponibilità di quanto accreditato;
- nel caso di adesione a uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile la conversione della somma descritta in Quote del Fondo interessato avverrà in base al valore che le Quote stesse avranno il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui la Società viene a conoscenza dell'effettivo accredito e delle disponibilità di quanto accreditato. Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello rilevato alla chiusura del primo giorno lavorativo utile successivo.

Art. 20 - Modalità di rivalutazione della rendita in fase di erogazione.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato in fase di costituzione della rendita abbia optato per l'assicurazione di tipo unit linked aderendo a uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile, alla scadenza del piano pensionistico il capitale costitutivo della rendita verrà trasferito alla Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza".

La rendita vitalizia, erogata secondo le modalità scelte di cui al precedente art. 13 e posticipatamente, sarà rivalutata in funzione del rendimento della Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza", secondo i criteri indicati nell'apposita Clausola di Rivalutazione allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato in fase di costituzione della rendita abbia optato per l'assicurazione di tipo rivalutabile aderendo al Percorso Previdenziale Consolidato, la rendita vitalizia, erogata secondo le modalità scelte di cui al precedente art. 13 e posticipatamente, sarà rivalutata in funzione del rendimento della Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza", secondo i criteri indicati nell'apposita Clausola di Rivalutazione allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 21 - Pagamenti della Società.

Per i pagamenti della Società, possono da essa essere preventivamente richiesti i documenti previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione e dai relativi Allegati, necessari a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto e di seguito riportati.

Le richieste di pagamento devono essere effettuate su carta semplice e la relativa documentazione dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società.

21.1 Per i pagamenti a seguito della richiesta di prestazione pensionistica.

- 1) Autocertificazione attestante il raggiungimento dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica; eventuale documentazione attestante l'iscrizione alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.
- 2) Generalità complete del Contraente/Assicurato: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale.
- 3) Coordinate bancarie nel caso di pagamento a mezzo di bonifico (denominazione dell'istituto, generalità dell'intestatario del conto corrente, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB).
- 4) La liquidazione della rendita viene effettuata il giorno stesso della scadenza di ogni singola rata, previo accertamento da parte della Società dell'esistenza in vita del Contraente/Assicurato nel caso di rendita vitalizia o della persona designata in caso di rendita certa o reversibile. A tal fine il Contraente/Assicurato ovvero la persona designata dovrà far pervenire alla Società almeno 15 giorni prima del pagamento della prima rata di rendita il certificato di esistenza in vita rilasciato dal comune di residenza in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di trasmissione o presentazione del docu-

mento. Successivamente il certificato di esistenza in vita dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'anniversario della data di effetto della rendita.

- 5) Certificato di esistenza in vita.
- 6) In caso di decesso del Contraente/Assicurato o della persona designata prima dell'anniversario della data di effetto della rendita, dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Società, la quale avrà diritto alla restituzione delle rate di rendita eventualmente liquidate dopo il decesso.

21.2 Per i pagamenti conseguenti al riscatto.

Riscatto totale richiesto in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica:

- 1) per il Contraente/Assicurato lavoratore autonomo: autocertificazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa ovvero attestazione di cessazione dell'attività lavorativa riportata su apposito modulo del Ministero delle Finanze;
- 2) per il Contraente/Assicurato lavoratore dipendente: lettera di conferma sottoscritta dall'ex datore di lavoro attestante la cessazione del rapporto di lavoro in cui siano specificate le cause della cessazione stessa e in particolare se questa è dovuta a:
 - pensionamento,
 - messa in mobilità del lavoratore,
 - altra causa non dipendente dalla volontà delle parti.

Riscatto totale o parziale richiesto ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis del Decreto:

- Acquisto prima casa:
 - atto notarile relativo all'acquisto della prima casa di abitazione per il Contraente/Assicurato o per i suoi figli ovvero, in provvisoria sostituzione, copia del contratto preliminare di compravendita, debitamente registrato, e dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale il Contraente/Assicurato dichiara di non possedere altre case nel territorio nazionale.
- Interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione:
 - documentazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 per spese relative alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della Legge n. 457 del 5 agosto 1978.
- Spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche:
 - attestazione delle competenti strutture pubbliche che trattasi di terapie e/o interventi straordinari; lettere b), c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della Legge n. 457 del 5 agosto 1978,
 - preventivo di spesa redatto dagli organi sanitari prescelti per la terapia e/o l'intervento (vistati dall'A.S.L.).

21.3 Per i pagamenti conseguenti al riscatto totale richiesto dagli eredi in caso di morte del Contraente/Assicurato prima dell'accesso alla prestazione.

Per la richiesta di riscatto conseguente al decesso del Contraente/Assicurato potrà essere utilizzato l'apposito modulo predisposto dalla Società. Nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e sottoscrivere una singola domanda comple-

ta di tutti i dati identificativi:

- 1) fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento di ciascun erede,
- 2) certificato di morte del Contraente/Assicurato,
- 3) testamento in copia autentica, se esiste. In caso di non esistenza di testamento dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, rilasciata dal pubblico ufficio competente, che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento,
- 4) copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace, ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace,
- 5) eventuali altri documenti che, a fronte di particolari fattispecie, se e in quanto necessari possano essere richiesti dalla Società per individuare con esattezza gli aventi diritto o per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

21.4 Per i pagamenti conseguenti ai trasferimenti.

Trasferimenti verso altri fondi pensione ai quali si accede per cambio dell'attività lavorativa:

1. autocertificazione attestante la cessazione di attività lavorativa e di inizio nuova attività.

Trasferimenti verso altre forme pensionistiche:

1. estremi identificativi della forma pensionistica di destinazione.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dalla Società in relazione a particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede al pagamento della prestazione pensionistica e del riscatto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa o dall'avvenuto completamento della stessa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso saranno dovuti gli interessi moratori.

Per i pagamenti relativi al trasferimento e al riscatto in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica, la società provvede a liquidare la somma dovuta entro sei mesi dal ricevimento della documentazione completa o dell'avvenuto completamento della stessa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso saranno dovuti gli interessi moratori.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la filiale della Banca cui è assegnato il contratto.

Art. 22 - Percorsi Previdenziali.

In relazione al presente contratto, il Contraente/Assicurato può scegliere uno fra i seguenti Percorsi Previdenziali:

- 1) Percorso Previdenziale *Consolidato* - assicurazione di tipo rivalutabile collegata al rendimento della Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza";
- 2) Percorso Previdenziale *Conservativo* - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Conservativo;
- 3) Percorso Previdenziale *Equilibrato* - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Equilibrato;

- 4) Percorso Previdenziale *Dinamico* - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Dinamico;
- 5) Percorso Previdenziale *Programma Europa* - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Programma Europa;
- 6) Percorso Previdenziale *Flessibile* - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Flessibile.

La disciplina di tali Fondi è descritta nel Regolamento della Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza" per quanto attiene il Percorso Previdenziale Consolidato e nel Regolamento dei Fondi Interni di Investimento per quanto concerne gli altri Percorsi Previdenziali. Entrambi i regolamenti sono contenuti nel presente fascicolo e costituiscono parte integrante del contratto.

Nel caso in cui, in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto, la Società provveda ad istituire altri Percorsi Previdenziali, ai quali sia possibile collegare la polizza il Contraente/Assicurato ne sarà opportunamente informato.

Art. 23 - Legislazione applicabile.

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Art. 24 - Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali.

Le prestazioni della Società ed i premi versati sono espressi e regolati in euro.

Art. 25 - Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto, è com-

petente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente/Assicurato o del Beneficiario o aventi diritto.

Art. 26 - Materiale informativo.

Nel corso della durata contrattuale la Società fornirà un'informativa sulla posizione individuale maturata, tramite l'invio al Contraente/Assicurato qualora fossero diversi, di una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

per il Percorso Previdenziale Consolidato:

dettaglio dei premi versati, delle corrispondenti prestazioni in rendita, con evidenza dei relativi importi complessivi nonché del valore della posizione individuale riscattabile o trasferibile;

per il Percorso Previdenziale Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile:

- il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario all'inizio del periodo di riferimento;
- il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento ed il relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
- il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario alla fine del periodo di riferimento;
- il valore di riscatto della polizza;
- limitatamente ai Fondi per i quali è stato adottato un benchmark, un grafico, su base mensile, riproducente l'andamento a confronto del valore della quota del fondo e del benchmark nel periodo di riferimento.

Allegato A

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA POSTICIPATA

Coefficienti per 1.000,00 euro di capitale netto

Tasso tecnico 2% - sesso femminile

Età corretta a scadenza	Rendita annuale	Rendita semestrale	Rendita mensile
50	37,9365	37,5748	37,2786
51	38,6104	38,2358	37,9291
52	39,3227	38,9342	38,6162
53	40,0763	39,6729	39,3428
54	40,8748	40,4552	40,1121
55	41,7222	41,2851	40,9278
56	42,6226	42,1666	41,7939
57	43,5811	43,1044	42,7151
58	44,6029	44,1037	43,6962
59	45,6939	45,1701	44,7428
60	46,8611	46,3105	45,8614
61	48,1112	47,5309	47,0579
62	49,4524	48,8395	48,3403
63	50,8945	50,2456	49,7174
64	52,4480	51,7592	51,1988
65	54,1253	53,3920	52,7959
66	55,9401	55,1572	54,5213
67	57,9087	57,0701	56,3896
68	60,0508	59,1495	58,4188
69	62,3887	61,4164	60,6290
70	64,9476	63,8946	63,0428
71	67,7562	66,6110	65,6858
72	70,8477	69,5965	68,5872
73	74,2606	72,8872	71,7808
74	78,0399	76,5245	75,3059
75	82,2377	80,5567	79,2074

L'età corretta del Contraente/Assicurato viene determinata sommando algebricamente all'età computabile il fattore correttivo, corrispondente all'anno di nascita e al sesso contenuto nella seguente tabella di age-shifting.

tabella age-shifting - femmine	
anno di nascita	correzione
fino al 1943	1
dal 1944 al 1950	0
dal 1951 al 1964	-1
dal 1965	-2

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA POSTICIPATA

Coefficienti per 1.000,00 euro di capitale netto

Tasso tecnico 2% - sesso maschile

Età corretta a scadenza	Rendita annuale	Rendita semestrale	Rendita mensile
50	42,1667	41,7203	41,3555
51	43,0624	42,5970	42,2167
52	44,0129	43,5268	43,1298
53	45,0226	44,5140	44,0989
54	46,0960	45,5631	45,1283
55	47,2386	46,6790	46,2228
56	48,4541	47,8656	47,3860
57	49,7483	49,1282	48,6231
58	51,1291	50,4743	49,9412
59	52,6068	51,9138	51,3501
60	54,1954	53,4603	52,8627
61	55,9032	55,1213	54,4862
62	57,7408	56,9071	56,2304
63	59,7217	58,8302	58,1073
64	61,8604	60,9044	60,1300
65	64,1741	63,1458	62,3138
66	66,6822	65,5727	64,6759
67	69,4071	68,2058	67,2361
68	72,3735	71,0683	70,0161
69	75,6087	74,1854	73,0397
70	79,1436	77,5855	76,3332
71	83,0131	81,3005	79,9265
72	87,2566	85,3665	83,8529
73	91,9177	89,8227	88,1484
74	97,0448	94,7125	92,8529
75	102,6915	100,0836	98,0094

L'età corretta del Contraente/Assicurato viene determinata sommando algebricamente all'età computabile il fattore correttivo, corrispondente all'anno di nascita e al sesso contenuto nella seguente tabella di age-shifting.

tabella age-shifting - maschi	
anno di nascita	correzione
fino al 1941	1
dal 1942 al 1951	0
dal 1952 al 1965	-1
dal 1966	-2

Allegato B
PERCORSO PREVIDENZIALE
CONSOLIDATO

GESTIONE SPECIALE PREVIDENZA E SICUREZZA: REGOLAMENTO.

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale Previdenza e Sicurezza" ed indicata nel seguito con la sigla "Previdenza e Sicurezza". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della "Previdenza e Sicurezza". La gestione della "Previdenza e Sicurezza" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione della "Previdenza e Sicurezza" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "Previdenza e Sicurezza", ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il tasso annuo di rendimento finanziario della "Previdenza e Sicurezza" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della "Previdenza e Sicurezza" stessa.
Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "Previdenza e Sicurezza" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto degli oneri specifici degli investimenti e delle spese di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "Previdenza e Sicurezza" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della "Previdenza e Sicurezza" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "Previdenza e Sicurezza".
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "Previdenza e Sicurezza" ai fini della determinazione del rendimento annuo della "Previdenza e Sicurezza" ed in relazione alla certificazione.
Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Allegato C
PERCORSO PREVIDENZIALE
CONSOLIDATO

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE.

Il Percorso Previdenziale Consolidato utilizza una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con la specifica Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza" secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

A) TASSO DI RIVALUTAZIONE - PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE.

Al termine di ciascun anno solare verrà determinato il tasso di rivalutazione del capitale, la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto nel periodo di 12 mesi compresi fra il 1° di settembre dell'anno precedente e il 31 agosto dell'anno in corso, diminuito di un punto percentuale.

È comunque garantito un tasso annuo minimo di rivalutazione pari al 2,00%.

B) MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE.

Al termine di ogni anno solare le prestazioni saranno rivalutate in funzione del tasso di rivalutazione di cui al precedente punto A) secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Per i capitali derivanti dai premi pagati nel corso dell'anno, la misura di rivalutazione sarà determinata secondo il metodo pro-rata temporis. Nei casi di riscatto o decesso del Contraente/Assicurato, la eventuale rivalutazione pro-rata temporis sarà effettuata utilizzando il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto nei dodici mesi precedenti il mese in cui è stato chiesto il riscatto o si è verificato il decesso del Contraente/Assicurato.

Allegato D
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI
DI INVESTIMENTO

- PERCORSO PREVIDENZIALE Conservativo**
PERCORSO PREVIDENZIALE Equilibrato
PERCORSO PREVIDENZIALE Dinamico
PERCORSO PREVIDENZIALE Programma Europa
PERCORSO PREVIDENZIALE Flessibile

Art. 1 - Istituzione e denominazione Fondi interni.

La Società ha attivato cinque Fondi, speciali forme di gestione degli investimenti, che vengono denominati:

- Quadrifoglio Conservativo;
- Quadrifoglio Equilibrato;
- Quadrifoglio Dinamico;
- Quadrifoglio Programma Europa;
- Quadrifoglio Flessibile.

Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo.

Lo scopo di ogni Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali, conferiti dai Contraenti/Assicurati delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo in base alle con-

dizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio.

Ogni Fondo è del tipo ad accumulazione; l'incremento del valore delle Quote del Fondo non viene pertanto distribuito.

Ciascun Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il profilo di rischio dei diversi Fondi è indicato al successivo art. 4.

Art. 3 - Partecipanti al Fondo.

Ad ogni Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti/Assicurati delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle condizioni contrattuali.

Art. 4 - Criteri degli investimenti.

La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede, definendone l'asset allocation, nell'interesse dei partecipanti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Società mette a disposizione dei Contraenti/Assicurati cinque Fondi interni, che presentano diversi livelli di rischio. Di seguito vengono indicate le principali caratteristiche di ciascun Fondo.

Quadrifoglio Conservativo: orientato soprattutto verso valori mobiliari di natura obbligazionaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbligazionario e monetario). Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario), potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 20% del medesimo.

Il Fondo presenta un profilo di rischio medio/basso ed un obiettivo di crescita contenuta e costante nel tempo. Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:

- 90% J.P.M. Government Bond Europe;
- 10% MSCI Europe.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 3,17%.

La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

Quadrifoglio Equilibrato: bilanciato tra valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario) ed obbligazionaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbligazionario e monetario). Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria, potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 50%.

Il Fondo presenta un profilo di rischio medio/basso ed un obiettivo di crescita sostenuta nel tempo.

Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:

- 65% J.P.M. Government Bond Europe;
- 35% MSCI World.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 7,44%.

La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

Quadrifoglio Dinamico: prevalentemente orientato verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo fino ad un massimo del 100% ed in una misura minima non inferiore al 50% del medesimo.

Il Fondo presenta un profilo di rischio alto ed un obiettivo di crescita elevata nel lungo termine.

Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:

- 25% J.P.M. Government Bond Europe;
- 75% MSCI World.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 16,51%.

La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

Quadrifoglio Programma Europa: prevalentemente orientato verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio esclusivamente di Paesi europei. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo fino ad un massimo del 100% ed in una misura minima non inferiore al 50% del medesimo.

Il Fondo presenta un profilo di rischio alto ed un obiettivo di crescita elevata nel lungo termine.

Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:

- 25% J.P.M. Government Bond Europe;
- 75% MSCI Europe.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 16,20%.

La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

Quadrifoglio Flessibile: orientato verso valori mobiliari rappresentativi di capitale di rischio. Tuttavia, per le caratteristiche gestionali di questo Fondo, in relazione all'andamento dei mercati finanziari, il relativo portafoglio potrà comportare una presenza di valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbligazionario e monetario) fino al 100% del portafoglio medesimo. Ne consegue che gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo in una misura che può variare dallo 0% al 100%.

Il Fondo presenta un profilo di rischio medio/alto ed un obiettivo di crescita elevata nel medio/lungo termine. Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:

- 50% J.P.M. Government Bond Europe;
- 50% MSCI World.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 10,76%.

La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

Gli investimenti dei Fondi sopra descritti, saranno effettuati prevalentemente in valori mobiliari di Paesi aderenti all'area OCSE.

La Società, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, investe prevalentemente il patrimonio dei Fondi in Quote di OICR, gestite da società selezionate di volta in volta in base a competenze specifiche e comprovata affidabilità, comprese società appartenenti al gruppo di cui fa parte Quadrifoglio Vita.

Resta comunque ferma per la Società la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei Fondi interni in valori mobiliari, quotati e non quotati, e disponibilità liquide.

La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione dei Fondi.

La Società, comunque, non garantisce per nessuno dei Fondi né un rendimento minimo né il capitale investito.

Il numero delle Quote componenti ciascun Fondo sarà uguale al numero di Quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.

L'immissione ed il prelievo di Quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo interessato del loro valore in euro, alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di assicurazione.

La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente/Assicurato, dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della Quota relativo al giorno di riferimento.

Art. 5 - Regime delle spese.

Le spese a carico di ogni singolo Fondo sono rappresentate da:

- la commissione di gestione a favore della Società, nella misura quantificata al successivo art. 6;
- gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri diretti di pertinenza;
- le spese di verifica e di revisione del Fondo;
- le spese di deposito ed amministrazione degli strumenti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo;
- le spese e le commissioni bancarie inerenti gli investimenti del Fondo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario di ciascun Fondo interno;
- le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno.

Su ogni Fondo gravano inoltre indirettamente le spese, le commissioni di gestione e gli oneri propri dei Fondi

Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno essere superiori al 2,00%. Qualora le commissioni di gestione aumentassero oltre il limite indicato, il Contraente/Assicurato potrà trasferire il contratto senza spese. Ai costi sopra descritti si aggiungono le commissioni di performance, nei Fondi e nei comparti di OICR che le prevedono.

Le spese a carico della Società sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

Art. 6 - Commissioni di gestione dei Fondi.

La commissione di gestione è applicata, su base annua, nelle percentuali riportate di seguito:

• Quadrifoglio Conservativo:	1,00%
• Quadrifoglio Equilibrato:	1,30%
• Quadrifoglio Dinamico:	1,60%
• Quadrifoglio Programma Europa:	1,60%
• Quadrifoglio Flessibile:	1,80%

Le commissioni di gestione sono calcolate settimanalmente sulla base del valore netto di ciascun Fondo e prelevate dalle disponibilità dello stesso nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Le suddette misure percentuali potranno nel tempo subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione.

Sarà cura della Società comunicare al Contraente/Assicurato, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione in aumento. Resta inteso che in caso di eventuali variazioni in aumento, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di richiedere il trasferimento senza l'applicazione di penali. La Società si impegna comunque a non apportare alle commissioni variazioni in aumento fino al 31 Dicembre 2007.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto di ciascun Fondo.

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.

Il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, la Società calcola il valore complessivo netto di ogni Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;

- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamento;
- l'immissione ed il prelievo delle Quote sono registrati in base a quanto previsto nelle condizioni di polizza e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo. In caso di eventi che determinino turbative di mercato protratte e consecutive oppure di decisioni degli organi di borsa che rendano indisponibile il valore di un titolo, verrà utilizzato il valore dell'ultimo giorno lavorativo precedente tali eventi;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presumibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristiche;
- la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall'euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto di ogni Fondo sarà quello determinato il primo giorno lavorativo utile successivo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati al termine di un esercizio su proventi iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16 c. 8 del D.Lgs. 173/1997, vanno ad aumentare il patrimonio netto del Fondo Interno e sono riconosciuti in occasione del primo calcolo del valore unitario delle Quote dell'esercizio successivo.

Art. 8 - Valore unitario della Quota e sua pubblicazione.

Il valore unitario delle Quote viene calcolato il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato secondo il disposto dell'art. 7, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento; il valore unitario delle Quote sarà arrotondato al terzo decimale. Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello rilevato alla chiusura del primo giorno lavorativo utile successivo.

Il valore unitario delle Quote è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore".

Art. 9 - Scritture contabili.

La contabilità dei Fondi è tenuta dalla Società; essa redige:

- il libro mastro, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione di ciascun Fondo;
 - un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle Quote e del valore complessivo netto di ogni Fondo, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.
- Inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un rendiconto della gestione di ogni Fondo accompagnato da una relazione della Società e composto da:
- note illustrative;
 - prospetto di sintesi del patrimonio di ogni Fondo alla data di chiusura dell'anno solare;
 - prospetto di sintesi della sezione reddituale di ciascun Fondo del periodo di riferimento.

Il rendiconto di ciascun Fondo, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione di cui al successivo art. 10, sarà messo a disposizione dei Contraenti/Assicurati presso la Sede della Società e presso le sedi di vendita, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale.

Art. 10 - Revisione contabile.

La gestione dei Fondi è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975, che:

- accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento;
- attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche;
- attesta la determinazione del valore unitario della Quota.

Art. 11 - Liquidazione di un Fondo.

Nel caso di liquidazione di uno o più Fondi della Società, tutti gli investimenti sottostanti verranno liquidati al prezzo di mercato ed i controvalori saranno depositati all'interno di un fondo monetario che ne garantisca la liquidità.

I sottoscrittori di ciascuno dei Fondi verranno precedentemente informati, con almeno 3 mesi di anticipo.

Art. 12 - Modifiche al presente Regolamento.

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente o per meglio perseguire gli interessi dei Contraenti/Assicurati.

Tali modifiche saranno trasmesse tempestivamente all'ISVAP e comunicate al Contraente/Assicurato.

Art. 13 - Modifiche ai Fondi interni.

La Società, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti/Assicurati, si riserva la facoltà di modificare i criteri di investimento dei Fondi interni, così come definiti al precedente articolo 4. In tal caso il Contraente/Assicurato sarà informato in merito alle modifiche e potrà richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società, il trasferimento del contratto o la modifica del Percorso Previdenziale senza addebito di spese.

PREMESSA

La presente Nota Informativa, che viene consegnata prima della proposta e di cui **si raccomanda l'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto**:

1. ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente/Assicurato per sottoscrivere, con cognizione di causa, il contratto di assicurazione sulla vita denominato "Quadrifoglio Ritmo" e identificato con il codice 405 relativamente al Percorso Previdenziale Consolidato e i codici 700A, 700B, 700C, 700D, 700E per i Percorsi Previdenziali denominati rispettivamente Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile;
2. è redatta sulla base delle norme emanate dall'Unione Europea, recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17/3/95 n. 174, ed è regolata da speciali disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

La Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A., con sede e Direzione Generale in Via Stalingrado 53/2 - 40128 Bologna, Italia (sito internet: www.quadrifogliovita.it / e-mail: quadrifogliovita@unipol.it) è autorizzata all'esercizio dell'attività Assicurativa con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252).

SEZIONE B) AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

B.1 NATURA GIURIDICA E FINALITÀ DELLE FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI.

Le forme pensionistiche individuali sono disciplinate dal D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito decreto, che regola la materia della previdenza complementare nel suo complesso. In particolare, le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono disciplinate dall' art. 9-ter del decreto.

La finalità delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è quella di realizzare una forma di previdenza secondo criteri di corrispettività mediante una gestione assicurativa dei premi versati dal Contraente/Assicurato, con l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- prestazioni pensionistiche per vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 5 anni;
- prestazioni pensionistiche per anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di

appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 15 anni.

Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione a forme pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a dette forme maturati dal Contraente/Assicurato, siano esse forme pensionistiche individuali o fondi pensione.

B.2 DESTINATARI DELLE FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI.

Possono aderire alle forme pensionistiche individuali realizzate tramite contratti di assicurazione sulla vita, tutte e solo le persone fisiche, anche non titolari di reddito di lavoro o d'impresa.

L'adesione può aver luogo anche a seguito del trasferimento della posizione individuale del Contraente/Assicurato da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale. In questo caso devono essere fornite tutte le informazioni utili per effettuare il trasferimento.

B.3 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO.

Il presente contratto ha la finalità di realizzare una forma pensionistica individuale ai sensi dell'art. 9-ter del Decreto con erogazione di una prestazione pensionistica in forma di rendita, tramite un'assicurazione sulla vita, a scelta del Contraente/Assicurato, di tipo:

- Rivalutabile, per il Percorso Previdenziale denominato Consolidato, le cui prestazioni sono legate al rendimento della Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza" il cui Regolamento, inserito nel presente fascicolo, forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Qualora il Contraente/Assicurato scelga il Percorso Previdenziale Consolidato la posizione individuale si incrementa per effetto dei rendimenti finanziari realizzati dalla Gestione Speciale cui è collegata la prestazione assicurata;

- Unit Linked, per i Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile, le cui prestazioni sono legate alle Quote dei Fondi interni elencati e descritti nell'apposito Regolamento, inserito nel presente fascicolo e che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Qualora il Contraente/Assicurato scelga uno fra i Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile partecipa ai risultati di una gestione finanziaria relativa ad un portafoglio costituito dagli attivi del Fondo interno prescelto a cui è legata la prestazione assicurata.

L'assicurazione del tipo unit linked è slegata dai tradizionali concetti di rivalutazione e non offre alcuna garanzia sul risultato a scadenza. Il rischio di investimento è quindi a totale carico del Contraente/Assicurato.

Ciò significa che l'importo della prestazione assicurata non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore al premio versato in funzione delle possibili variazioni del valore delle quote del Fondo interno prescelto, valore che a sua volta dipende dalle oscillazioni del prezzo dei titoli in cui sono investite le disponibilità dei fondi.

In particolare i titoli di capitale, essendo legati all'anda-

mento economico della società emittente, sono soggetti alle oscillazioni derivanti dalle aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno della medesima società. Anche i titoli obbligazionari, pur in misura minore, possono essere soggetti al rischio derivante dall'eventuale dissesto finanziario dell'ente. Inoltre tutte le tipologie di titoli sono soggette a possibili perdite di valore derivanti dall'andamento del mercato borsistico. Infine, l'investimento in titoli esteri comporta un ulteriore elemento di rischio dovuto alla volatilità del rapporto di cambio.

B.4 PRESTAZIONE ASSICURATA.

Con il presente contratto la Società si impegna a corrispondere una rendita vitalizia in caso di vita del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale, da farsi convenzionalmente non prima del compimento dell'età pensionabile per vecchiaia del Contraente/Assicurato stesso secondo il regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, qualora il Contraente/Assicurato non sia titolare di reddito di lavoro o di impresa, si considererà età pensionabile il compimento dell'età prevista dall' art. 1, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Qualora l'importo annuo della rendita che si ottiene convertendo l'intero capitale maturato sulla polizza, risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95, il Contraente/Assicurato può chiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Su richiesta del Contraente/Assicurato, la Società può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore della posizione individuale; in tale circostanza, l'importo della rendita vitalizia spettante viene ridotta in proporzione.

Il limite del 50% di cui al comma precedente, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita, non si applica ai Contraenti/Assicurati che hanno trasferito la posizione individuale da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali e che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

In luogo della rendita vitalizia, il Contraente/Assicurato può richiedere l'erogazione della prestazione assicurata in una delle forme di seguito indicate:

- a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;
- b) una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia;
- c) una rendita vitalizia reversibile.

Le rendite in opzione verranno determinate nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche in base alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'Organo di Controllo, che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente/Assicurato prima della conversione stessa.

La Società determina la prestazione pensionistica sotto forma di rendita vitalizia posticipata moltiplicando il capitale costitutivo della rendita per il coefficiente medio di conversione in rendita.

I coefficienti di conversione in rendita utilizzati per il calcolo del coefficiente medio di conversione sono stabiliti secondo le basi tecniche in vigore al momento del versamento del premio e sono garantiti fino alla scadenza contrattuale per i versamenti effettuati. Gli stessi coefficienti

verranno comunicati al Contraente/Assicurato al momento del versamento di ogni premio. In caso di modifica del Percorso Previdenziale il coefficiente medio di conversione rimane inalterato.

Nel caso di adesione a uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile collegati all'assicurazione di tipo unit linked, la posizione individuale da cui si determina la rendita vitalizia in considerazione della natura finanziaria dei Fondi e della volatilità del valore degli stessi, potrà anche essere inferiore alla somma dei premi investiti.

B.5 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA. COEFFICIENTE MEDIO DI CONVERSIONE IN RENDITA.

A ogni premio è associato il corrispondente coefficiente di conversione in rendita; il coefficiente associato è quello in vigore all'epoca del versamento del premio, secondo quanto previsto al successivo art. B.8; nella stessa occasione viene determinato e attribuito anche un coefficiente medio di conversione valido per l'intera polizza e che consente di convertire il capitale costitutivo della rendita come definito all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione inserite nel presente fascicolo.

Il coefficiente medio di conversione corrispondente al versamento del primo premio è uguale al coefficiente di conversione in rendita associato al premio stesso. Il coefficiente medio di conversione corrispondente a ogni versamento successivo al primo è ottenuto come media ponderata tra l'ultimo coefficiente medio di conversione attribuito e il coefficiente di conversione in rendita associato al premio stesso, considerando il primo con peso pari all'importo del capitale costitutivo della rendita esistente prima dell'ultimo premio e il secondo con peso pari al capitale relativo all'ultimo premio stesso.

B.6 CONCLUSIONE E DURATA.

Il contratto si intende concluso alla data di effetto indicata in Proposta.

L'età del Contraente/Assicurato è calcolata in anni e mesi. Il numero di anni è il numero di anni interi compiuti fino alla data di effetto del contratto. Il numero di mesi è pari al numero dei mesi che intercorrono tra il primo giorno del mese della data di compleanno che precede la data di effetto e il primo giorno del mese in cui cade la data di effetto.

La data di scadenza del piano pensionistico è il primo giorno del mese in cui cade il compimento del 65° anno di età del Contraente/Assicurato o il diverso limite di età previsto dalla legge per la categoria professionale di appartenenza. Ove diversa dal 65° anno di età l'età a scadenza dovrà essere comunicata alla Società.

La durata del piano pensionistico è la differenza fra il 65° anno di età del Contraente/Assicurato o il diverso limite di età previsto dalla legge per la categoria professionale di appartenenza e l'età del Contraente/Assicurato stesso.

Eventuali modifiche legislative o di professione del Contraente/Assicurato che incidano sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale e conseguentemente del corrispondente coefficiente medio di conversione in rendita di cui al precedente art. B.5.

B.7 PREMIO.

L'importo del premio è stabilito dal Contraente/Assicurato, all'atto della sottoscrizione del contratto e non potrà comunque essere inferiore a 100,00 euro.

Il versamento del premio può essere effettuato con periodicità annuale, semestrale o mensile.

Per i contratti raccolti tramite gli sportelli bancari il pagamento viene effettuato mediante addebito sul conto corrente del Contraente/Assicurato. In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente/Assicurato potrà effettuare versamenti aggiuntivi con modalità di pagamento che gli saranno indicate dalla Società.

Dopo avere ricevuto la Proposta ed il pagamento del primo versamento, la Società provvede ad inviare al Contraente/Assicurato il documento di polizza contenente le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto versamento del premio alla Società, con l'indicazione della corrispondente data di incasso, dell'ammontare del premio lordo versato e del premio investito;
- il numero di polizza;
- la data di effetto dell'assicurazione;
- il capitale iniziale e il rendimento minimo garantito qualora il Contraente/Assicurato abbia scelto il Percorso Previdenziale Consolidato oppure il numero ed il valore unitario delle Quote acquistate qualora il Contraente/Assicurato abbia scelto uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile.

B.8 BASI DI CALCOLO DEL PREMIO.

Ogni versamento concorre a formare la prestazione pensionistica assicurata in forma di rendita vitalizia secondo le modalità riportate nell'art. 14 delle Condizioni di Polizza e nei relativi allegati e secondo le ipotesi demografico-finanziarie di seguito indicate.

- per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita annua vitalizia si è tenuto conto:
 - della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso e anno di nascita, elaborata dalla Ragioneria dello Stato per queste forme assicurative sulla base di proiezioni demografiche;
 - di un tasso di interesse tecnico del 2,00%;
 - delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all'1,50%.

Le ipotesi finanziarie relative al tasso di interesse tecnico e al tasso di interesse minimo garantito potranno essere riviste solo in applicazione delle variazioni del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita così come stabilito dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP) (Provvedimento ISVAP n. 1036-G del 6/11/98 e successive modifiche ed integrazioni), limitatamente ai premi versati successivamente alla data di variazione e a condizione che siano trascorsi tre anni dalla conclusione del contratto e non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

Poiché le ipotesi demografiche relative ai coefficienti di conversione della rendita si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e le

ipotesi stesse potranno dunque essere riviste nel corso della durata contrattuale, in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali sulla popolazione (elaborate dall'ISTAT o da altro organismo pubblico qualificato) e all'esperienza statistica del portafoglio polizze della Società, a fronte di una relazione tecnica sottoscritta dall'Attuario incaricato trasmessa all'ISVAP. In ogni caso, la modifica della base demografica si rende possibile solo a condizione che siano decorsi almeno tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto e non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sulla parte della rendita pagabile al Contraente/Assicurato costituita con i premi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, il Contraente/Assicurato ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale comunicando alla Società la propria volontà di trasferimento almeno 15 giorni prima della data di effetto della modifica stessa; a tal fine la Società comunica preventivamente al Contraente/Assicurato l'introduzione della suddetta modifica almeno 105 giorni prima della relativa data di effetto, evidenziando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.

B.9 GESTIONE SPECIALE E FONDI INTERNI E COLLEGATI ALLE PRESTAZIONI ASSICURATE.

B.9.1. Gestione Speciale.

Nel caso di adesione al Percorso Previdenziale Consolidato la Società riconosce nella fase di accumulo una rivalutazione annua collegata ad una gestione patrimoniale, la Gestione Speciale, separata - a tutela del Contraente/Assicurato - dalle altre attività della Società e disciplinata dall'apposito Regolamento inserito nel presente fascicolo e che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il risultato finanziario realizzato dalla Gestione Speciale è annualmente certificato da una società di revisione contabile per attestarne la correttezza.

Il risultato finanziario della gestione viene attribuito annualmente a titolo di partecipazione agli utili.

La misura annua di rivalutazione attribuita è pari al rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale al netto del rendimento trattenuto dalla Società pari all'1,00%.

Il rendimento attribuito ad ogni ricorrenza annuale determina, con le modalità riportate all'articolo 12 secondo comma delle Condizioni di Assicurazione, la progressiva rivalutazione delle prestazioni.

La misura annua di rivalutazione attribuita nella fase di accumulo alla prestazione pensionistica non potrà comunque essere inferiore al minore tra il 2,00% ed il tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita in vigore alla data di versamento del premio relativo alla prestazione pensionistica stessa o alla data di richiesta di conversione della posizione individuale dall'assicurazione del tipo unit linked all'assicurazione del tipo tradizionale. Il suddetto tasso di interesse massimo applicabile e la data di entrata in vigore sono determinati dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP).

B.9.2. Fondi Interni.

B.9.2.1. Fondi Interni.

Nel caso di adesione a uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile la Società mette a disposizione dei Fondi Interni con uguale denominazione che presentano un grado di rischio più o meno elevato a seconda che la percentuale di investimento in titoli di capitale sia più o meno alta e a seconda del mercato di riferimento.

È quindi necessario valutare con attenzione la tipologia delle attività finanziarie in cui i Fondi interni possono investire, con i relativi limiti, per apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento e scegliere quello più rispondente alle proprie esigenze, anche in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento.

La Società investe i premi versati, al netto delle spese, in Quote dei seguenti Fondi interni:

- 1) Percorso Previdenziale *Conservativo* - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Conservativo che presenta un profilo di rischio medio/basso ed un obiettivo di crescita contenuta e costante nel tempo;
- 2) Percorso Previdenziale *Equilibrato* - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Equilibrato che presenta un profilo di rischio medio/basso ed un obiettivo di crescita sostenuta nel tempo;
- 3) Percorso Previdenziale *Dinamico* - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Dinamico che presenta un profilo di rischio alto ed un obiettivo di crescita sostenuta nel tempo;
- 4) Percorso Previdenziale *Programma Europa* - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Programma Europa che presenta un profilo di rischio alto ed un obiettivo di crescita sostenuta nel lungo termine;
- 5) Percorso Previdenziale *Flessibile* - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Flessibile che presenta un profilo di rischio medio/alto ed un obiettivo di crescita sostenuta nel medio/lungo termine.

Il grado di rischio dei Fondi è definito in base ai valori della volatilità del benchmark riportati nella tabella sottostante:

Volatilità	Grado di rischio
Inferiore o uguale all'1,0%	Molto basso
Maggiore dell'1,0% ma inferiore o uguale al 3,0%	Basso
Maggiore del 3,0% ma inferiore o uguale all'8,0%	Medio basso
Maggiore dell'8,0% ma inferiore o uguale al 15,0%	Medio alto
Maggiore del 15,0% ma inferiore o uguale al 25,0%	Alto
Maggiore del 25,0%	Molto alto

La Società non offre, su nessuno dei Fondi interni sopra elencati, garanzie di rendimento minimo o di conservazione del capitale.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale o di decesso non è predeterminabile e potrà essere superiore o inferiore al premio versato, in funzione delle possibili variazioni del valore delle Quote.

B.9.2.2. Scopo e caratteristiche dei Fondi interni.

Lo scopo di ogni Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali conferiti dai Contraenti/Assicurati delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo stesso in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio.

Ciascun Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Ad ogni Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti/Assicurati delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo stesso in base alle condizioni contrattuali. All'atto della sottoscrizione della Proposta, il Contraente/Assicurato deve scegliere il Fondo interno in cui sarà fatto confluire il premio da investire.

B.9.2.3. Criteri degli investimenti.

I Fondi presentano obiettivi e livelli di rischio diversi. Di seguito vengono indicati i criteri adottati dalla Società per determinare la composizione di ciascun Fondo.

Quadrifoglio Conservativo: si pone l'obiettivo di realizzare una crescita contenuta e costante del patrimonio nel tempo, con priorità alla protezione dello stesso, attraverso una gestione caratterizzata da un profilo di rischio medio/basso. I relativi investimenti sono pertanto orientati soprattutto verso valori mobiliari di natura obbligatoria e monetaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbligazionario e monetario); gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 20% del medesimo.

Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:


- 90% J.P.M. Government Bond Europe;
- 10% MSCI Europe.


La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 3,17%.

I grafici seguenti illustrano l'andamento del valore della Quota, del Benchmark e della volatilità.

Prima valorizzazione: 1/8/2000





L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Miglior rendimento trimestrale	1,79%	4° trim. 2001
Peggior rendimento trimestrale	- 2,25%	3° trim. 2001

Quadrifoglio Equilibrato: si pone l'obiettivo di realizzare una crescita sostenuta del patrimonio nel tempo, attraverso una gestione caratterizzata da un profilo di rischio medio/basso. I relativi investimenti sono pertanto bilanciati tra valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbligazionario e monetario) ed azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario): questi ultimi potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 50% del medesimo.

Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:



- 65% J.P.M. Government Bond Europe;
- 35% MSCI World.

La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 7,44%.

I grafici seguenti illustrano l'andamento del valore della Quota, del Benchmark e della volatilità.

Prima valorizzazione: 1/8/2000



L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Miglior rendimento trimestrale	3,92%	4° trim. 2001
Peggior rendimento trimestrale	- 11,22%	3° trim. 2001

Quadrifoglio Dinamico: si pone l'obiettivo di realizzare una crescita sostenuta del patrimonio nel lungo termine, con un profilo di rischio alto. Pertanto, i relativi investimenti sono effettuati soprattutto in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario) che saranno presenti nel portafoglio del Fondo in una percentuale compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 100%.

Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:


- 25% J.P.M. Government Bond Europe;
- 75% MSCI World.


La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 16,51%.

I grafici seguenti illustrano l'andamento del valore della Quota, del Benchmark e della volatilità.

Prima valorizzazione: 1/8/2000





L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Miglior rendimento trimestrale	7,63%	4° trim. 2001
Peggior rendimento trimestrale	- 17,21%	3° trim. 2001

Quadrifoglio Programma Europa: si pone l'obiettivo di realizzare una crescita sostenuta del patrimonio nel lungo termine, con un profilo di rischio alto. I relativi investimenti sono effettuati soprattutto in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario), esclusivamente di Paesi europei, che saranno presenti nel portafoglio del Fondo in una percentuale compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 100%. Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:



- 25% J.P.M. Government Bond Europe;
- 75% MSCI Europe.

La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 16,20%.

I grafici seguenti illustrano l'andamento del valore della Quota, del Benchmark e della volatilità.

Prima valorizzazione: 1/8/2000



L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Miglior rendimento trimestrale	9,52%	4° trim. 2001
Peggior rendimento trimestrale	- 16,27%	3° trim. 2001

Quadrifoglio Flessibile: si pone l'obiettivo di realizzare una crescita sostenuta del patrimonio nel medio/lungo termine, con un profilo di rischio medio/alto. Pertanto i relativi investimenti sono effettuati prevalentemente in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario). Peraltro, i criteri di gestione di questo Fondo sono caratterizzati dalla massima flessibilità nella composizione del relativo portafoglio, con l'intento di attuare una politica degli investimenti idonea a cogliere al meglio le opportunità offerte dagli andamenti del mercato azionario e obbligazionario.

Ne consegue che gli investimenti di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo in una misura che potrà variare dallo 0% al 100%. Analoghe percentuali potranno trovare applicazione per gli investimenti di natura obbligazionaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbligazionario e monetario).

Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:



- 50% J.P.M. Government Bond Europe;
- 50% MSCI World.

La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 10,76%.

I grafici seguenti illustrano l'andamento del valore della Quota, del Benchmark e della volatilità.

Prima valorizzazione: 1/8/2000



L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Miglior rendimento trimestrale	7,30%	4° trim. 2001
Peggior rendimento trimestrale	- 16,10%	3° trim. 2001

Gli investimenti dei Fondi sopra descritti, saranno effettuati prevalentemente in valori mobiliari di Paesi aderenti all'OCSE.

La Società, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, colloca prevalentemente il patrimonio dei Fondi in Quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) di società diverse, selezionate di volta in volta in base a competenze specifiche e comprovata affidabilità, comprese società appartenenti allo stesso Gruppo di cui fa parte Quadrifoglio Vita. Resta comunque ferma, per la Società, la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei Fondi in valori mobiliari quotati e non quotati e disponibilità liquide.

La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione dei Fondi.

La Società comunque non garantisce né un rendimento minimo dei Fondi né il capitale investito.

Il numero delle Quote componenti ciascun Fondo sarà uguale al numero di Quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.

L'immissione ed il prelievo di Quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo interessato del loro controvalore in euro secondo le indicazioni e le date previste dalle Condizioni di Assicurazione.

La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente/Assicurato, in base al premio versato, dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della Quota relativo al giorno di riferimento, e arrotondando il risultato al terzo decimale.

B.9.2.4. Patrimonio netto dei Fondi interni, valore unitario delle Quote e sua pubblicazione.

Il patrimonio netto è costituito dalle attività finanziarie in cui ciascun Fondo interno ha effettuato gli investimenti, al netto delle eventuali passività, valutate a valore corrente con i criteri descritti all'art. 7 del Regolamento dei Fondi Assicurativi di Investimento inserito nel presente fascicolo.

Il patrimonio netto del Fondo interno è suddiviso in Quote, tutte di eguale valore e con eguali diritti.

Il valore unitario delle Quote viene determinato il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, dividendo il patrimonio netto del Fondo interno per il numero delle Quote in circolazione nello stesso giorno; il valore unitario delle Quote sarà arrotondato al terzo decimale.

Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà rilevato il primo giorno utile successivo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati al termine di un esercizio su proventi iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16 c. 8 del D.Lgs. 173/1997, vanno ad aumentare il patrimonio netto del Fondo Interno e sono riconosciuti in occasione del primo calcolo del valore unitario delle Quote dell'esercizio successivo.

B.9.2.5. Conversione dei premi in Quote.

L'importo del Premio investito in Quote, è pari al premio versato diminuito delle spese indicate al successivo art. B.11.1 (premio investito). Il numero delle Quote attribuite con il premio versato sarà pari al rapporto, arrotondato al terzo decimale, tra il premio investito ed il valore unitario delle Quote del Fondo o dei Fondi prescelti. Il valore unitario delle Quote utilizzato per la conversione, è quello rilevato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui è stata sottoscritta la Proposta. Qualora, nel periodo preso in considerazione, non fossero presenti tre giorni lavorativi, il valore unitario della Quota sarà quello rilevato il primo giorno lavorativo utile successivo.

Con l'attribuzione delle Quote non si intende conferito, né in capo al Contraente/Assicurato né agli aventi diritto alle prestazioni previste dalla polizza, alcun diritto sulle Quote stesse, sui Fondi interni o sugli investimenti operati dai Fondi stessi.

B.10 MODIFICA DEL PERCORSO PREVIDENZIALE. CONVERSIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.

Nel corso della durata contrattuale, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto, il Contraente/Assicurato che intenda variare il profilo di rischio dell'investimento modificandone l'indirizzo ha facoltà di richiedere, non più di una volta per anno, la

conversione totale della propria posizione individuale a un altro dei Percorsi Previdenziali previsti in relazione al presente contratto.

La richiesta di conversione sarà effettuata dal Contraente/Assicurato tramite raccomandata A/R indirizzata alla Società che, a seguito della richiesta, provvederà ad inviare al Contraente/Assicurato la lettera di conferma dell'avvenuta conversione.

I premi versati successivamente alla conversione, confluiranno nel nuovo Percorso Previdenziale scelto dal Contraente/Assicurato e saranno sommati al cumulo dei Premi Attivi di cui al successivo art. B.11.

B.10.1 Passaggio dal Percorso Previdenziale Consolidato a uno degli altri Percorsi Previdenziali (Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile).

Nel caso di conversione dall'assicurazione di tipo rivalutabile all'assicurazione di tipo unit linked, l'operazione comporterà la determinazione del capitale costitutivo della rendita, così come definito all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, al momento della richiesta di conversione, che sarà posto pari al valore di riscatto così descritto all'art. 16.1 delle Condizioni di Assicurazione. Le Quote saranno attribuite con le modalità descritte al successivo punto B.10.3.

B.10.2 Passaggio dal Percorso Previdenziale Conservativo / Equilibrato / Dinamico / Programma Europa / Flessibile al Percorso Previdenziale Consolidato.

Nel caso di conversione dall'assicurazione di tipo unit linked all'assicurazione di tipo rivalutabile l'operazione comporterà la determinazione del capitale costitutivo della rendita, definito all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, al momento della richiesta di conversione, che sarà posto pari al valore di riscatto così come descritto all'art. 16.2 delle Condizioni di Assicurazione.

B.10.3 Passaggio dai/ai Percorsi Previdenziali denominati Conservativo / Equilibrato / Dinamico / Programma Europa / Flessibile.

Nell'ambito dell'assicurazione di tipo unit linked, il Contraente/Assicurato può chiedere di reinvestire il valore delle Quote possedute in quote di un altro Fondo interno fra quelli messi a disposizione dalla Società a condizione che il valore della posizione da convertire non sia inferiore a 100,00 euro; a tal fine il calcolo viene effettuato sul valore che le Quote hanno il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui la Società ha ricevuto la richiesta di conversione. Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto di ogni Fondo sarà quello determinato il primo giorno lavorativo utile successivo.

L'operazione di conversione comporta:

- la determinazione del valore delle Quote detenute;
- l'attribuzione del numero delle Quote relative al Fondo prescelto sulla base del valore unitario delle Quote da acquistare.

Con la lettera di conferma dell'operazione di conversione la Società fornirà informazioni in merito al numero delle

Quote cedute e di quelle attribuite, nonché i rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

B.11 SPESE.

B.11.1 Costi sul premio.

- *Spese fisse di emissione* pari a 2,5 euro prelevate su ogni versamento indipendentemente dalla sua entità.
- *Spese di acquisizione e di gestione*, caricamenti, applicati al premio già al netto delle spese fisse di cui al punto precedente, in misura decrescente rispetto al cumulo dei Premi Attivi, dove, per cumulo dei Premi Attivi si intende la somma dei premi versati al netto dei premi corrispondenti agli eventuali riscatti parziali di cui all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito vengono indicate le aliquote di caricamento applicate al premio, già diminuito delle spese fisse, in corrispondenza del cumulo di Premi Attivi:

Cumulo Premi Attivi (PA)	Aliquota di caricamento sul premio
Fino a 5.000,00 euro	5,00%
Superiore a 5.000,00 euro ma uguale o inferiore a 15.000,00 euro	4,00%
Superiore a 15.000,00 euro ma uguale o inferiore a 50.000,00 euro	3,00%
Superiore a 50.000,00 euro ma uguale o inferiore a 300.000,00 euro	2,00%
Superiore a 300.000,00 euro	1,00%

B.11.2 Costi per trasferimento.

In caso di trasferimento da altre forme pensionistiche l'importo del caricamento sulle disponibilità trasferite è determinato applicando alle stesse un'aliquota dello 0,20%.

In caso di trasferimento verso altre forme pensionistiche è previsto un costo fisso pari a 100,00 euro.

B.11.3 Costi gravanti sui Fondi Interni.

Nell'assicurazione di tipo unit linked (Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile) le spese a carico di ogni singolo Fondo interno sono rappresentate da:

- la commissione di gestione annuale pari a:

Percorso Previdenziale	Fondo	Commissione annua di gestione
Conservativo	Quadrifoglio Conservativo	1,00%
Equilibrato	Quadrifoglio Equilibrato	1,30%
Dinamico	Quadrifoglio Dinamico	1,60%
Programma Europa	Quadrifoglio Programma Europa	1,60%
Flessibile	Quadrifoglio Flessibile	1,80%

Le commissioni di gestione sono calcolate settimanalmente sulla base del valore netto di ciascun Fondo e sono prelevate dalle disponibilità dello stesso nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Le misure percentuali suddette potranno nel tempo subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione.

Sarà cura della Società comunicare al Contraente/Assicurato, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione in aumento. Resta inteso che in caso di eventuali variazioni in aumento, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di richiedere il trasferimento senza l'applicazione di penali. La Società si impegna comunque a non apportare alle commissioni variazioni in aumento fino al 31 dicembre 2007;

- gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri diretti di pertinenza;
 - le spese di verifica e di revisione del Fondo;
 - le spese di deposito ed amministrazione degli strumenti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo;
 - le spese e le commissioni bancarie inerenti gli investimenti del Fondo;
 - le spese di pubblicazione del valore unitario di ciascun Fondo interno;
 - le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno.
- Su ogni Fondo gravano inoltre indirettamente le spese, le commissioni di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno essere superiori al 2,0%. Qualora le commissioni di gestione aumentassero oltre il limite indicato, il Contraente/Assicurato potrà trasferire il contratto senza spese. Ai costi sopra descritti si aggiungono le commissioni di performance, nei Fondi e nei comparti di OICR che le prevedono.

B.11.4 Rendimento trattenuto sulla Gestione Speciale.

Nell'assicurazione di tipo rivalutabile (Percorso Previdenziale Consolidato) la Società, a titolo di commissione di gestione, trattiene una parte del tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale "Previdenza e Sicurezza". Il trattenuto finanziario è pari all'1,00%.

B.11.5 Caricamento per l'erogazione della rendita.

Il coefficiente di conversione in rendita prevede un caricamento pari all'1,50% trattenuto dalla Società per far fronte alle spese per l'erogazione della rendita.

B.12 RISCATTO.

Il Contraente/Assicurato può domandare, con apposita richiesta corredata di idonea documentazione, la liquidazione anticipata di una parte o di tutto il capitale maturato sul contratto.

L'attuale legislazione prevede che il riscatto possa essere richiesto nei seguenti casi:

- a) se il Contraente/Assicurato cessa l'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica e non intende proseguire la partecipazione alla forma individuale. In tal caso il riscatto può essere solo totale e comporta lo scioglimento del contratto;

- b) trascorsi 8 anni di partecipazione a forme pensionistiche (ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della facoltà del riscatto, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali maturati dal Contraente/Assicurato), in caso di:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

In tal caso il riscatto può essere sia totale che parziale e anche in seguito al riscatto totale il Contraente/Assicurato può proseguire nel versamento dei premi reintegrando la propria posizione assicurativa.

Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto delle prestazioni.

Il calcolo del valore di riscatto avviene con le modalità previste dall'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo liquidabile in caso di riscatto potrebbe anche essere inferiore ai premi versati.

B.13 RISCATTO IN CASO DI MORTE.

In caso di morte del Contraente/Assicurato prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, il riscatto del capitale maturato sulla polizza è richiesto dagli eredi.

Il calcolo del valore di riscatto avviene con le modalità previste dall'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo liquidabile per il riscatto in caso di morte potrebbe anche essere inferiore ai premi versati.

B.14 TRASFERIMENTO VERSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE.

Il Contraente/Assicurato, come previsto dal Decreto, può trasferire l'intera posizione individuale ad altro fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa.

Il trasferimento della posizione assicurativa ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale può essere effettuato dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

Il calcolo del valore trasferito avviene con le modalità previste dall'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo liquidabile in caso di trasferimento potrebbe anche essere inferiore ai premi versati.

B.15 TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PENSIONISTICHE.

È consentita al Contraente/Assicurato, come previsto dal Decreto, la possibilità di trasferire da altro fondo pensione o altra forma pensionistica individuale, la propria posizione.

La Società, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina prevista all'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.

La prestazione assicurata si ottiene con le modalità previste dall'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione.

B.16 MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO.

Il contratto si scioglie unicamente nel caso di esercizio del diritto di recesso e per le seguenti cause previste dal Decreto:

- trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
- richiesta, da parte del Contraente/Assicurato, di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza che il Contraente/Assicurato abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica;
- richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posizione individuale in caso di decesso del Contraente/Assicurato.

B.17 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ.

Per i pagamenti relativi alla prestazione pensionistica, al riscatto ed al trasferimento, il Contraente/Assicurato dovrà inviare alla Società apposita richiesta corredata della documentazione prevista dall'art. 21 delle Condizioni di Assicurazioni.

Per i pagamenti relativi alla prestazione pensionistica e al riscatto la Società provvede a liquidare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, o dell'avvenuto completamento della stessa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori.

Per i pagamenti relativi al trasferimento, riscatto per cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica, la Società provvede a liquidare la somma dovuta entro sei mesi dal ricevimento della documentazione completa, o dell'avvenuto completamento della stessa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si verifica l'evento su cui il diritto stesso si fonda.

B.18 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO.

Il Contraente/Assicurato, fino a che il contratto non sia concluso, può revocare la Proposta già sottoscritta mediante l'invio di una lettera raccomandata alla Società la quale provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già versato. Ai fini della efficacia della revoca, fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Società.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente/Assicurato può recedere dallo stesso dandone comunicazione alla Società che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, rimborserà al Contraente/Assicurato, il premio corrispostole al netto:

- delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari a 2,5 euro, qualora il Contraente/Assicurato avesse scelto il Percorso Previdenziale Consolidato;
- delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari a 2,5 euro e tenendo conto dell'eventuale differenza, positiva o negativa, dovuta all'oscillazione del valore

delle Quote del Fondo prescelto qualora il Contraente/Assicurato abbia scelto uno qualsiasi dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile.

Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata alla Società.

Il recesso produce l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

B.19 ASPETTI LEGALI.

- *Impignorabilità e insequestrabilità*: ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all'azione revocatoria.
- *Diritto proprio del beneficiario*: ai sensi dell'art. 1920 c.c., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio al capitale assicurato e non per diritto di successione. Quando beneficiari sono gli eredi, quindi, le somme assicurate non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 - quater del D.Lgs. 124/93, in caso di morte dell'iscritto ad una forma pensionistica individuale prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

B.20 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE.

I premi versati a questa forma pensionistica individuale sono deducibili dal reddito complessivo del Contraente/Assicurato, per un importo complessivamente non superiore al 12,00% e comunque a 5.164,57 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12,00% del reddito complessivo e di 5.164,57 euro.

La condizione relativa alla quota di TFR non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15/11/92 (vecchi iscritti) che non abbiano riscattato la propria posizione individuale, o qualora non sia stata istituita o non sia operante da più di due anni dalla data di istituzione una forma pensionistica collettiva oppure nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente derivino da rapporti di lavoro per i quali non è previsto l'istituto del TFR.

Per i "vecchi iscritti" inoltre, fino al 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5.164,57 euro può essere innalzato fino all'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999, fermo restando il limite massimo del 12,00% del reddito complessivo.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i premi versati a favore di persone fisicalmente a carico per la parte da questi non dedotta. In tal caso, non si tiene conto della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche collettive.

Per il soggetto fiscalmente a carico non è previsto il limite del 12,00% del reddito complessivo, fermo restando il limite assoluto di 5.164,57 euro.

Regime fiscale applicabile al contratto di assicurazione nella fase di accumulo.

Fino alla data in cui sorge il diritto alla erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

Il risultato netto maturato sul quale le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva nella misura dell'11%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione pensionistica, diminuito dei premi versati nell'anno e di quelli derivanti da disponibilità ricevute da altre forme pensionistiche ed aumentato dei riscatti parziali liquidati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.

Regime fiscale applicabile alle prestazioni in forma periodica.

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita periodica costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Ogni rata di rendita viene assoggettata a tassazione progressiva (aliquota marginale Irpef) sull'intero importo maturato al netto:

- dei contributi e premi non dedotti;
- dei rendimenti finanziari che abbiano scontato l'imposta sostitutiva dell'11%.

I rendimenti maturati annualmente in fase di erogazione della rendita sono tassati con imposta sostitutiva pari al 12,5%.

Regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate in forma di capitale.

Le prestazioni erogate in forma di capitale sono soggette a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a-bis), e 17-bis del TUIR.

La tassazione viene effettuata mediante l'applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell'art. 17 del TUIR, assumendo il numero di anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base alla aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quelli in cui è maturato il diritto alla percezione.

La riliquidazione viene effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (impresa di assicurazione).

Dall'applicazione dell'aliquota media può derivare una maggiore imposta che verrà iscritta a ruolo dagli uffici finanziari, oppure una minore imposta che verrà rimborsata dagli stessi uffici.

Se la prestazione erogata non è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di acces-

so alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei premi dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi di riscatto per morte dell'assicurato, di riscatto a seguito di pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, nonché quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica, derivante dai due terzi dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, è inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Se la prestazione erogata è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei premi non dedotti.

Regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate a titolo di riscatto.

Le prestazioni erogate a titolo di riscatto ex art. 10, comma 1-bis, del D.Lgs. 124/93 sono soggetti a tassazione separata con applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti dall'art. 17 bis del TUIR applicata sull'intero importo erogato comprensivo anche dei rendimenti finanziari maturati (ma sempre al netto dei contributi non dedotti).

Si tratta, in ogni caso, di una tassazione a titolo provvisorio, soggetta a conguaglio da parte della Società in sede di liquidazione definitiva; in tale momento viene determinato anche il montante al lordo degli importi già liquidati, per cui:

- se i riscatti risultano superiori ad 1/3 del montante, l'imposta verrà riliquidata sull'intero importo comprensivo dei rendimenti finanziari già tassati;
- se i riscatti risultano inferiori a 1/3 del montante, l'imposta verrà riliquidata sull'intero importo al netto dei rendimenti finanziari.

Come per le prestazioni in forma di capitale, anche in questo caso, la tassazione effettuata dalla Società è a titolo provvisorio. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base alla aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quelli in cui è maturato il diritto alla percezione.

Il valore di riscatto totale corrisposto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione pensionistica, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti, sui quali non si applica la tassazione separata ma la tassazione progressiva Irpef.

Regime fiscale applicabile al trasferimento della posizione individuale.

Il trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica (fondo pensione o forma pensionistica individuale) è esente da ogni onere fiscale.

B.21 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI/ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO E ORGANO COMPETENTE A ESAMINARLI.

Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale

della Società che provvederà a fornire tutti i chiarimenti necessari.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in via del Quirinale n. 21, 00187 Roma (Tel. 06/421331, Fax 06/42133206. Per maggiori informazioni sull'ISVAP è possibile consultarne il sito all'indirizzo: www.isvap.it).

B.22 LEGISLAZIONE APPLICABILE.

Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

SEZIONE C) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

C.1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ ED AL CONTRATTO.

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente/Assicurato qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale sia con riferimento agli elementi indicati nella sezione A) sotto la voce "Informazioni relative alla Società" sia, nel caso di modifiche del contratto imposte dalla legge o dall'Organo di Vigilanza, a quelli indicati nella sezione B) sotto la voce "informazioni relative al contratto".

La società, inoltre, su richiesta del Contraente/Assicurato, presentata alla Società, fornisce entro 10 giorni dalla richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato e al riepilogo dei premi pagati a una certa data e, in caso di adesione a uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Euro-pa, Flessibile, l'ultimo rendimento del Fondo interno a esso collegati. Il valore unitario delle Quote dei Fondi è comunque pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore".

C.2 INFORMAZIONI PERIODICHE SULLA POSIZIONE MATURATA.

Nel corso della durata contrattuale la Società fornirà, entro due mesi dalla ricorrenza annuale della polizza, un'informazione sulla posizione individuale maturata, tramite l'invio al Contraente/Assicurato, qualora fossero persone diverse, di una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

• Percorso Previdenziale Consolidato:

dettaglio dei premi versati, delle corrispondenti prestazioni in rendita, con evidenza dei relativi importi complessivi nonché del valore della posizione individuale riscattabile o trasferibile;

• Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile:

- il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario all'inizio del periodo di riferimento;
- il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento ed il relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
- il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario alla fine del periodo di riferimento;
- il valore di riscatto della polizza;
- limitatamente ai Fondi per i quali è stato adottato un benchmark, un grafico, su base mensile, a riproduzione dell'andamento a confronto del valore della quota del fondo e del benchmark nel periodo di riferimento.

C.3 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOCIETÀ.

Il Contraente/Assicurato deve comunicare all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento del premio alla forma pensionistica individuale, l'importo dei premi non dedotto. Se il Contraente/Assicurato matura il diritto all'accesso alla prestazione prima del 30 settembre, la comunicazione deve essere resa a tale data; in tal caso la comunicazione deve avere ad oggetto i premi che non sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi se il termine per eseguire tale adempimento non è ancora scaduto. I suddetti premi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale sia in forma periodica sia in forma di capitale.

Il Contraente/Assicurato dovrà comunicare alla Società le informazioni necessarie e fornire la relativa documentazione nelle ipotesi di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari, ai fini della identificazione delle prestazioni e del relativo regime fiscale applicabile. In particolare l'assicurato dovrà certificare alla Società l'eventuale qualifica di "vecchio iscritto", ossia che risulti iscritto alla data del 28/4/93 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15/11/92 e non abbia perso tale qualità in ragione del successivo riscatto della propria posizione pensionistica.

Il Contraente/Assicurato dovrà inoltre comunicare alla Società eventuali modifiche di professione intervenute nel corso di esecuzione del contratto.